



esaminare in contraddittorio i diversi aspetti controversi della tassazione. Questa Camera consente alla restituzione del termine in considerazione sia del fatto che l'assenza all'estero, anche se prevedibile, è stata di breve durata, quindi non tale da dover indurre la ricorrente a prendere i provvedimenti del caso per evitare il decorso dei termini, sia del fatto che l'Ufficio di tassazione ha impartito alla contribuente un solo termine, per giunta assai ridotto, per comparire. Gli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per la decisione di merito del reclamo previa audizione della contribuente e del suo rappresentante. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 agosto 1996 è annullata in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II

Presidente: Il Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.